Con una sentenza molto articolata e ricca di spunti (estensore Caringella), l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha fatto chiarezza in una materia particolarmente importante ma che sinora soffriva di interpretazioni anche giurisprudenziali contrastanti.

In termini estremamente sintetici, l’Adunanza Plenaria ha tra l’altro precisato:

- La denuncia di inizio attività non costituisce un provvedimento amministrativo a formazione tacita.

- Quindi, essa non dà luogo ad un titolo costitutivo, ma rappresenta solo un atto privato volto a comunicare l’intenzione di intraprendere un’attività direttamente ammessa dalla legge.

- Il silenzio serbato dalla p.a. nel termine perentorio stabilito dalla legge per l’esercizio del potere inibitorio, a seguito della presentazione di una d.i.a., produce l’effetto giuridico di precludere all’amministrazione stessa l’esercizio di detto potere inibitorio.

- Il terzo che subisce da una denuncia di inizio di attività una lesione in un arco di tempo

anteriore al decorso del termine perentorio fissato dalla legge per l'esercizio del potere inibitorio della p.a., può esperire innanzi al Giudice Amministrativo una azione di accertamento tesa ad ottenere una pronuncia che verifichi l'insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dell'attività oggetto della denuncia.

- Invece, il terzo che si ritenga leso dallo svolgimento dell'attività dichiarata e dal mancato esercizio del potere inibitorio da parte della p.a., venendo in rilievo un provvedimento per silentium, può esperire l'azione impugnatoria ai sensi dell'art. 29 del codice del processo amministrativo - da proporre nell'ordinario termine decadenziale, che decorre solo dal momento della piena conoscenza dell'adozione dell'atto lesivo - che può essere accompagnata, ai fini del completamento della tutela, dall'esercizio di un'azione di condanna (c.d. di adempimento) dell'Amministrazione all'esercizio del potere inibitorio.

Avv. Stefano Calvetti

Agosto 2011